Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 22 febbraio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 22 FEBBRAIO 1938-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Monferrato sorteggiate il 29 gennaio 1938 ed elenco di quelle estratte precedentemente e non presentate al rimborso.

(677)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2526.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 737, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 29 gennaio 1937, concernenti il regime degli scambi delle pellicole cinematografiche ed i pagamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 737, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 29 gennaio 1937, concernenti il regime degli scambi delle pellicole cinematografiche ed i pagamenti relativi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2527.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 marzo 1937-XV, n. 729, che dà esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 30 gennaio 1937, concernente le modalità di applicazione dell'Accordo del 3 dicembre 1935 ai pagamenti relativi alle assicurazioni ed alle riassicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 marzo 1937-XV, n. 729, che dà esecuzione all'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e la Svizzera il 30 gennaio 1937, concernente le modalità di applicazione dell'Accordo del 3 dicembre 1935 ai pagamenti relativi alle assicurazioni ed alle riassicurazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2528.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 840, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Parigi il 24 dicembre 1936-XV, fra l'Italia e la Francia, per i palazzi Farnese e Doudeauville.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 840, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Parigi il 24 dicembre 1936-XV fra l'Italia e la Francia, per l'acquisto da parte dell'Italia del Palazzo Farnese, per la sua locazione al Governo della Repubblica per uso di Ambasciata di Francia e per la contemporanea concessione in affitto al Governo italiano dell'Hôtel Doudeauville di Parigi per essere adibito a sede di quella Regia Ambasciata d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2529.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 805, recante provvedimenti in favore dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 805, recante provvedimenti in favore dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2530.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1210, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1210, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2531.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 giugno 1937-XV, n. 943, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 23 giugno 1937-XV, n. 930, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 giugno 1937-XV, n. 943, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il R. decreto 23 giugno 1937-XV, n. 930, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI, n. 2532.

Alienazione a condizione di favore di immobile demaniale sito in Nalut alla Federazione dei Fasci di combattimento di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie, approvato con R. decreto 26 giugno 1925-III, n. 1271, modificato, nei riguardi della Libia, con R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1612;

Visto il contratto n. 3139 di repertorio, in data 28 luglio 1937-XV, col quale il R. Governo della Libia cede alla Federazione dei Fasci di combattimento di Tripoli un fabbricato con area antistante, sito in Nalut, via del Comando Zona, descritto nel fascicolo di accertamento n. 23509, titolo definitivo di proprietà n. 15386, confinante a nord con l'infermeria, ad est con la strada del Comando Zona, a sud con proprietà figli di Sciù e ad ovest con area demaniale, al prezzo di favore di L. 100 (cento) ed alle condizioni previste nel contratto stesso;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutivo il contratto n. 3139 di repertorio, in data 28 luglio 1937-XV, indicato nelle premesse.

La somma di L. 100 sarà introitata al bilancio della Libia con imputazione all'art. 8, esercizio 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 394, *foglio* 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2533.

Riconoscimento, agli effetti civili, del beneficio semplice sotto il titolo « Mansionariato Carlo Odescalchi » nella Cattedrale di Como.

N. 2533. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como in data 22 marzo 1937, relativo alla erezione del beneficio semplice sotto il titolo di « Mansionariato Carlo Odescalchi » nella Cattedrale di Como.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2534.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 61 Chiese della provincia di Savona.

N. 2534. R. decreto 27 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 61 Chiese situate in provincia di Savona e comprese nella giurisdizione della diocesi di Albenga.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2535.

Fusione dell'Opera pia « Patronato di assicurazione e soccorso per gli infortuni sul lavoro » nella Fondazione « Kramer » di Milano.

N. 2535. R. decreto 27 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Patronato di assicurazione e soccorso per gli infortuni sul lavoro » viene fusa nella Fondazione « Kramer » di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2536.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura Generale dell'Istituto della B. M. V., detto delle Dame Inglesi, con sede in Roma.

N. 2536. R. decreto 15 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura Generale dell'Istituto della B.M.V., detto delle Dame Inglesi, con sede in Roma, via Alessandro Algardi, n. 2.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2537.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento in Cervia (Ravenna).

N. 2537. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento in Cervia (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

LEGGE 31 gennaio 1938-XVI, n. 43.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 gennaio 1938-XVI, n. 44.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R.decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 gennaio 1938-XVI, n. 45.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, che ha modificato il regime fiscale degli oli minerali e dei prodotti e residui della loro lavorazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, che ha modificato il regime fiscale degli oli minerali e dei prodotti e residui della loro lavorazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 gennaio 1938-XVI, n. 46.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1920, concernente l'abrogazione dell'esenzione daziaria prevista dal R. decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 569, per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1920, col quale viene abrogata l'esenzione daziaria prevista dal R. decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 569, per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1938-XVI, n. 47.

Determinazione del numero medio degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali a breve ferma e dei militari di truppa della Regia aeronautica da tenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica;

Vista la legge 7 giugno 1937, n. 855, relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1° luglio 1937-30 giugno 1938;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire il numero medio degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali a breve ferma e dei militari di truppa che il Ministero dell'aeronautica potrà tenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1937-1938;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1937-1938 l'organico del personale militare — truppa — della Regia aeronautica è il seguente:

Primi avieri, avieri scelti e avieri 42.000.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1937-1938 il numero medio degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma, in servizio di prima nomina o richiamati temporaneamente dal congedo che il Ministero dell'aeronautica è autorizzato a tenere in servizio, è il seguente:

ufficiali: n. 1800;
sottufficiali: n. 1800.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1937 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1938-XVI, n. 48.

Costituzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di provvedere al coordinamento delle attività relative alle relazioni culturali con l'estero;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fondato in Roma un Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, avente lo scopo di promuovere le relazioni scientifiche, artistiche e sociali fra l'Italia e l'estero con riferimento anche ai mezzi di diffusione della cultura.

L'Istituto ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare.

Art. 2.

All'Istituto è preposto un Consiglio di direzione nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la cultura popolare. Esso si compone:

a) del presidente;

b) di tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

c) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

d) di due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

e) di due rappresentanti del Ministero della cultura popolare;

f) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

g) di un rappresentante della Reale Accademia d'Italia;

h) di un rappresentante della Confederazione nazionale fascista professionisti e artisti;

i) di un rappresentante dell'Istituto nazionale di cultura fascista;

l) dei presidenti delle Commissioni di cui all'art. 3.

I componenti del Consiglio di direzione durano in carica tre anni. Il Consiglio designa nel suo seno un vice presidente

che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, ed esercita le funzioni che gli saranno delegate dal presidente.

Art. 3.

In seno all'Istituto saranno costituite speciali Commissioni, ciascuna delle quali avrà il compito di curare le relazioni culturali con l'estero per determinati rami, in applicazione delle direttive e dei programmi adottati dal Consiglio di direzione.

I membri delle Commissioni sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Art. 4.

Il Consiglio di direzione nomina nel suo seno un Comitato amministrativo presieduto dal presidente dell'Istituto e composto dal presidente, dal vice presidente e da sette membri.

Il direttore è nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri, con osservanza delle norme all'uopo stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 11.

Art. 5.

Un collegio di revisori dei conti, composto di tre membri, di cui due nominati dal Ministro per gli affari esteri, uno dei quali su designazione del presidente della Corte dei conti e il terzo nominato, in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria, dal Ministro per le finanze, esercita il controllo sulla gestione contabile dell'Istituto e presenta annualmente ai Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la cultura popolare, una relazione sul conto consuntivo e sull'andamento contabile ed amministrativo dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dal contributo annuo per il funzionamento normale dell'Istituto di L. 1.300.000, che sarà inscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero degli affari esteri, a partire dall'esercizio 1938-39;

b) da contributi speciali che fossero decisi per compiti determinati che le singole Amministrazioni dello Stato e gli Enti parastatali affidassero all'Istituto;

c) dai redditi dei propri fondi;

d) da contributi di altri Ministeri, Enti pubblici e privati;

e) dalle quote degli Enti associati;

f) da eventuali lasciti e donazioni.

Per il corrente anno finanziario il contributo di cui alla lettera *a*) è fissato di L. 250.000.

Art. 7.

L'Istituto potrà concordare con le singole Amministrazioni dello Stato, col Partito Nazionale Fascista e dipendenti organizzazioni, e con Enti sindacali e culturali, programmi di lavoro e prestazioni di servizi per il raggiungimento di specifiche finalità delle Amministrazioni o degli Enti suddetti, o per l'interesse generale della documentazione e divulgazione all'estero delle nostre finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali.

Per tali intese e prestazioni di servizi dovranno essere corrisposti speciali contributi da parte delle Amministrazioni ed Enti interessati, da concordarsi di volta in volta in relazione agli scopi da perseguire.

Art. 8.

Potranno associarsi all'Istituto tutti gli Istituti d'istruzione superiore italiani, nonchè altri Istituti, Enti od Associazioni sindacali, o culturali legalmente riconosciuti, i quali si obblighino a pagare una quota minima annuale di L. 1000, con impegno minimo decennale.

Saranno benemeriti dell'Istituto quegli Istituti, Enti od Associazioni legalmente riconosciuti i quali versino elargizioni straordinarie a favore di esso, non inferiori a L. 10.000.

Gli Istituti, le Associazioni e gli Enti, sia benemeriti che associati, riceveranno gratuitamente tutte le pubblicazioni dell'Istituto.

Art. 9.

L'Istituto è equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

L'Istituto può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali ed è rappresentato e difeso, secondo le norme stabilite per le Amministrazioni dello Stato, dalla Regia avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giurisdizionali speciali.

Su richiesta del presidente dell'Istituto e per il tramite del Ministero degli affari esteri, i singoli Ministeri sono autorizzati, compatibilmente con le esigenze del servizio, a distaccare funzionari da essi dipendenti ponendoli in tutto o in parte a disposizione dell'Istituto stesso.

I funzionari di cui sopra potranno essere autorizzati a prestare la loro attività all'Istituto nelle ore libere dai normali obblighi di ufficio o in casi speciali di concerto col Ministero delle finanze, ai termini delle disposizioni vigenti, potranno essere posti fuori del ruolo organico delle Amministrazioni da cui dipendono e messi a disposizione dell'Istituto, in ogni caso per un periodo di tempo non superiore ad anni due, fermo rimanendo il diritto della Amministrazione di richiamarli per qualunque esigenza di servizio.

Art. 10.

L'Istituto avrà facoltà di richiedere la collaborazione di Amministrazioni dello Stato, Accademie ed Enti sindacali e culturali competenti nelle singole materie che costituiscono l'oggetto della sua attività.

Art. 11.

Un regolamento da emanarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per le finanze, per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la cultura popolare, stabilirà le norme relative al funzionamento ed alla amministrazione dell'Istituto, nonchè quelle relative al personale, al suo stato giuridico ed al suo trattamento economico.

Art. 12.

Il presidente ed il direttore dell'Istituto avranno facoltà di provvedere alla prima organizzazione dell'Istituto ed alle nomine a titolo provvisorio del personale; nomine che, per essere definitive, dovranno in seguito essere approvate dal Consiglio di direzione, in conformità del regolamento di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

La Commissione nazionale di cooperazione intellettuale, istituita con R. decreto-legge 11 giugno 1928, n. 1534, è sop-

pressa. Il patrimonio della Commissione è devoluto all'Istituto.

Art. 14.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per gli affari esteri, sarà disposto lo scioglimento dell'Istituto interuniversitario italiano il cui patrimonio sarà devoluto all'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto, che ha effetto dal 28 dicembre 1937-XVI, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 98. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 febbraio 1938-XVI.
Determinazione del prezzo di accettazione, in rimborso di mutui, delle cartelle di credito fondiario 3 ½ %, di vecchio tipo, del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 13 del regolamento per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario, approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141;

Veduto l'art. 41 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie 3 e mezzo per cento di vecchio tipo del Banco di Napoli, nel IV trimestre 1937, è risultato di L. 458,35;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Le cartelle di credito fondiario 3 e mezzo per cento, di vecchio tipo, del Banco di Napoli, durante il 1° trimestre 1938, con effetto dal 1° gennaio 1938-XVI, saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati, sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(632)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 febbraio 1938-XVI.
Nomina del dott. Luigi De Dominicis a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'on. dott. Giovanni Cocca, membro della suddetta Corporazione in rappresentanza dei veterinari, e il dott. Luigi De Dominicis, membro della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei veterinari, sono stati confermati nelle dette cariche per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del dott. Luigi De Dominicis a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei veterinari, in sostituzione dell'on. dott. Giovanni Cocca;

Decreta:

Il dott. Luigi De Dominicis, membro della Corporazione delle professioni e delle arti, in rappresentanza dei veterinari, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei veterinari, in sostituzione dell'on. dott. Giovanni Cocca.

Roma, addì 11 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(626)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 febbraio 1938-XVI.
Nomina del sig. Edoardo Rapetti a membro della Corporazione della ospitalità.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dell'ospitalità;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1937-XV, con il quale l'on. dott. Umberto Alberici è stato nominato membro della suindicata Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per la nomina del sig. Edoardo Rapetti a membro della Corporazione dell'ospitalità in sostituzione dell'on. dott. Umberto Alberici;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il sig. Edoardo Rapetti è nominato membro della Corporazione dell'ospitalità, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione dell'on. dott. Umberto Alberici.

Roma, addì 11 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(627)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 febbraio 1938-XVI.
Nomina dell'on. Umberto Alberici a membro della Corporazione dei prodotti tessili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione dei prodotti tessili;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il dott. Corrado Petrone, rappresentante del Partito Nazionale Fascista nella Corporazione suindicata, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Visto il proprio decreto 26 marzo 1937-XV, con il quale l'on. dott. Umberto Alberici è stato nominato membro della Corporazione dell'ospitalità in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Vista la designazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per la nomina dell'on. dott. Umberto Alberici a membro della Corporazione dei prodotti tessili in sostituzione del dott. Corrado Petrone;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. dott. Umberto Alberici, membro della Corporazione dell'ospitalità, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del dott. Corrado Petrone.

Roma, addì 11 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(628)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 febbraio 1938-XVI.
Nomina dell'on. Vittorio Dalla Bona a membro della Corporazione del legno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione del legno;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'on. Vittorio Dalla Bona, membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica in rappresentanza dei lavoratori per le industrie della costruzione di mezzi di trasporto, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1938;
Visto il proprio decreto 30 novembre 1937-XVI, con il quale l'on. Giorgio Maria Sangiorgi, membro della detta Corporazione del legno in rappresentanza dei lavoratori per l'industria forestale e la prima lavorazione del legno, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dello spettacolo quale presidente della Società italiana autori ed editori;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina dell'on. Vittorio Dalla Bona a membro della Corporazione del legno in rappresentanza dei lavoratori per l'industria forestale e la prima lavorazione del legno in sostituzione dell'on. Giorgio Maria Sangiorgi;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. Vittorio Dalla Bona, membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica quale rappresentante dei lavoratori per le industrie della costruzione di mezzi di trasporto, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione del legno, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria forestale e la prima lavorazione del legno, in sostituzione dell'on. Giorgio Maria Sangiorgi.

Roma, addì 11 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(629)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 febbraio 1938-XVI.
Nomina del cav. Renato Celio a membro della Corporazione dell'abbigliamento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dell'abbigliamento;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il prof. Pietro Del Grosso, membro della suddetta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori per i maglifici e i calzifici è stato confermato nella suddetta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del cav. Renato Celio a membro della Corporazione dell'abbigliamento in sostituzione del prof. Pietro Del Grosso;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il cav. Renato Celio è nominato membro della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori per i maglifici e i calzifici, in sostituzione del prof. Pietro Del Grosso.

Roma, addì 11 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(631)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 febbraio 1938-XVI.
Nomina del comm. Filippo Mirabelli a membro della Corporazione dei prodotti tessili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione dei prodotti tessili;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il cav. Enrico Bontà, membro della suddetta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori per l'industria del cotone e il comm. Filippo Mirabelli, membro della Corporazione dell'ospitalità in rappresentanza dei lavoratori per gli stabilimenti idroclimatici e termali, sono stati confermati nelle dette cariche per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del comm. Filippo Mirabelli a membro della Corporazione dei prodotti tessili in sostituzione del cav. Enrico Bontà.
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il comm. Filippo Mirabelli, membro della Corporazione dell'ospitalità in rappresentanza dei lavoratori per gli stabilimenti idroclimatici e termali, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dei prodotti tessili. quale rappresentante dei lavoratori per l'industria del cotone, in sostituzione del cav. Enrico Bontà.

Roma, addì 11 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(630)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1938-XVI.
Esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1938.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 27, 28, 29 e 97 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n, 36, e gli articoli 31 e 32 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1938, avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 27, 28, 30 e 31 maggio 1938 alle ore 10 antimeridiane.
Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati nell'art. 32 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dovranno essere rivolte al Ministero di grazia e giustizia entro il 25 aprile 1938.
Coloro che si trovino nelle condizioni prevedute nell'articolo 97, comma 3° del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2° e 3° del mentovato art. 32, un certificato di compiuta pratica per il periodo prescritto, rilasciato dal competente direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Roma, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(678)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1937-XVI.
Modificazioni allo statuto dell'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 31 maggio 1935-XIII, n. 1410, che istituisce l'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.) e deferisce al Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Governatore generale della Libia, la facoltà di determinare le norme per il funzionamento, il personale, l'amministrazione e la ripartizione degli annuali utili di gestione;
Visto l'art. 14 dello statuto dell'Ente predetto approvato con decreto interministeriale 24 giugno 1935-XIII;
Visto il verbale dell'adunanza tenuta il 12 giugno 1937-XV dal Consiglio generale dell'Ente stesso, nella quale sono state deliberate modifiche agli articoli 5, 12 e 13 dello statuto;
Su proposta del Governatore generale della Libia;

Decreta:

Allo statuto dell'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia, approvato con decreto interministeriale 24 giugno 1935-XIII, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1.

Il paragrafo *i*) dell'art. 5 è sostituito dai seguenti:
i) ad autorizzare l'acquisto e la vendita, pei fini sociali, di beni immobili, la concessione e la assunzione di prestiti, consentendo accensione di ipoteche, cancellazioni, riduzioni e postergazioni, nonchè l'accensione o lo svincolo di qualunque altra garanzia;
l) ad autorizzare l'acquisto e la vendita, pei fini sociali, di beni mobili.
Il paragrafo *l*) di cui allo stesso art. 5, diviene paragrafo *m*).
L'ultimo comma dello stesso articolo è modificato come segue:
« I provvedimenti di cui alle lettere *c*), *i*), *m*) e quelli di cui alla lettera *l*), limitatamente, però, all'acquisto dei mobili di primo impianto di nuovi stabilimenti e all'acquisto di quelli occorrenti per ricostituire le dotazioni dei magazzini il cui importo superi le L. 50.000, per essere esecutivi devono riportare l'approvazione del Governatore generale ».

Art. 2.

L'art. 12 è sostituito dal seguente:
« Sugli utili risultanti dal bilancio, detratte le eventuali quote di ammortamento da stabilirsi dal Consiglio di am-

ministrazione, deve essere prelevato, annualmente, il venti per cento per la costituzione di un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto una somma pari alla metà del patrimonio dell'Ente. La rimanenza, detratte le competenze del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci di cui al successivo art. 13, sarà proporzionatamente ripartita tra gli enti partecipanti alla costituzione del patrimonio dell'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia.

« Il Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Governatore generale, potrà, però, stabilire che detta rimanenza sia destinata, interamente per un triennio a partire dall'esercizio 1937-38 e successivamente in misura non superiore al 30 per cento, ad investimenti patrimoniali.

Art. 3.

L'art. 13 è modificato come segue:

« Il Governatore generale della Libia, previo assenso dei Ministeri dell'Africa Italiana e delle finanze, determina, ogni anno, con suo provvedimento, gli emolumenti da corrispondere al presidente, al vice presidente, ai consiglieri di amministrazione e ai sindaci, nonchè le medaglie di presenza a favore dei predetti che partecipano alle adunanze del Consiglio ».

Roma, addì 9 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(679)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1938-XVI.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare alcuni lasciti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 27519 del 5 novembre 1937 con la quale il Regio commissario presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad accettare i lasciti disposti dal sig. Carlo Battisti fu Gio Battista a favore dell'Opera stessa;

Veduto il testamento olografo del menzionato sig. Carlo Battisti in data 7 giugno 1935, pubblicato e deposto in atti dal notaio cav. dott. Luigi Candiani con verbale 23 gennaio 1937 al n. 7617 di repertorio, con il quale si istituisce coerede l'O.N.M.I. e le si assegnano i seguenti beni immobili in Venezia-Calle dei Fabbri anag. 4714, II e III piano e due magazzini a piano terra, immobili in Venezia-Sestiere Santa Croce, Corte Canal, anagrafici 645, 645 *a*, 646, 647, 648 con due orti; nonchè i seguenti beni mobili: quota risultante dalla divisione fra tutti i coeredi della sostanza mobiliare relitta sia essa formata da capitale, in contanti e titoli, depositati alla Cassa di Risparmio di Venezia, Banco di Napoli, o non depositati,

Veduto l'avviso ai successibili *ex lege* del sig Carlo Battisti del Prefetto della provincia di Venezia, pubblicato dal 23 luglio al 20 settembre 1937, a norma dell'art. 3 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361;

Visto che contro l'avviso suddetto non sono state mosse opposizioni;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1, comma quarto, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare i lasciti su descritti, erogando le rispettive rendite per i fini assistenziali dell'Opera stessa.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della proprietà e libertà degli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(604)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1938-XVI.

Dichiarazione di pubblico interesse dell'aumento del capitale della Società anonima « Cartiere Burgo ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1809; la legge 3 giugno 1935, n. 873, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937, numero 1362;

Vista l'istanza presentata dalla Società Cartiera Burgo, anonima con sede in Verzuolo, la quale espone un progetto di aumento del suo capitale sociale da L. 104.940.000 a L. 126.000.000, mediante l'emissione di nuove azioni;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È riconosciuto rispondente a ragioni di pubblico interesse l'aumento del capitale sociale della Società anonima Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo, da L. 104.940.000 a L. 126.000.000, rendendosi così applicabili alle deliberazioni che a questo scopo saranno adottate dall'assemblea degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, purchè siano osservate le condizioni ivi stabilite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(684)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1938-XVI.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione fra le Società anonime « Orobia », « Elettrica Bergamasca » e « Benigno Crespi ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678, il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1809, la legge 3 giugno 1935, n. 873, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362;

Veduta l'istanza con la quale la Società anonima Orobia, con sede in Lecco, la Società Elettrica Bergamasca, anonima con sede in Bergamo, e la Società anonima per le forze idrauliche di Trezzo sull'Adda « Benigno Crespi », con sede

in Milano, espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione nella Società Orobia delle altre due;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione della Società anonima Orobia, con sede in Lecco, con la Società Elettrica Bergamasca, anonima con sede in Bergamo, e con la Società anonima delle forze idrauliche di Trezzo sull'Adda « Benigno Crespi », con sede in Milano, mediante incorporazione nella prima delle altre due, dichiarandosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, numero 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice stesso, sia pubblicato l'annuncio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per le opposizioni sui giornali « Il Popolo d'Italia » e il « Corriere della Sera » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Solmi.

(685)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (Immobiliare).

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 47.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 246074 dell'importo di L. 2300, rilasciata dall'esattoria comunale di Cagliari il 10 marzo 1937 per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % (immobiliare) dovuta dalla ditta Cara Marturano Gaetano, Maria, Eleonora e Zelia (o Giuseppina) di Pietro, iscritta all'art. 497 del ruolo fabbricati del comune di Cagliari, con delega a Cara Francesco fu Pietro per il ritiro dei titoli.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico rilascerà alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

(661)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (Immobiliare).

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 47-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 246075 dell'importo di L. 1600, rilasciata dall'esattoria comunale di Cagliari il 10 marzo 1937, per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % (immobiliare) dovuta dalla ditta Cara Eleonora, Maria e Zelia di Pietro, iscritta all'art. 496 del ruolo fabbricati del comune di Cagliari, con delega per il ritiro dei titoli al signor Cara Francesco fu Pietro.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico rilascerà alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

(660)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (Immobiliare).

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 52.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 276155 serie III, dell'importo di L. 133,35 rilasciata dall'esattoria comunale di Cinigiano il 17 giugno 1937 per versamento della terza rata di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % (immobiliare), dovuta da Pieraccini Costantino fu Virgilio, inscritto all'art. 194 terreni, con delega al medesimo Pieraccini Costantino pel ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Grosseto l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

(658)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (Immobiliare).

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 53.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 878319 e 878320 serie II, rispettivamente di L. 416 e 250, rilasciate il 18 agosto 1937 dall'esattoria comunale di Tione per versamento della quarta rata di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % (immobiliare) dovuta dalla ditta Saletti Alma in Tambosi ed altri (iscritta nel ruolo fabbricati di Tione (Trento) agli art. 74 e 75) con delega a Boni Carlo fu Domenico pel ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembbre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizion,i verranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento le attestazioni che terranno le veci delle quietanze perdute, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

(655)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 24 dal 16 al 31 dicembre 1937-XVI.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari	Gioia del Colle	B	—	1
Catanzaro	Limbadi	B	—	1
Id.	Squillace	O	—	1
Cuneo	Cuneo	B	—	1
Foggia	Casalnuovo Monterodero	O	—	1
Id.	Castelluccio Salmaggiore	O	—	1
Id.	San Marco in Lamis	E	—	1
Frosinone	Frosinone	B	—	1
Napoli	Cimitile	B	—	1
Novara	Romentino	B	—	1
Id.	San Pietro Mosezzo	B	—	1
Id.	Tornaco	B	—	1
Pavia	Garlasco	B	1	—
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	1
Potenza	San Chirico Raparo	B	1	—
Roma	Civitavecchia	O	—	1
Id.	Morlupo	O	1	—
Id.	Valmontone	B	—	1
Id.	Tivoli	B	1	—
Salerno	Scafati	B	—	1
Torino	Rivalta Torinese	B	—	1
Id.	San Morizio Canavese	B	—	1
			4	18
	Carbonchio sintomatico.			
Brescia	Polaveno	B	—	1
Campobasso	Campobasso	B	—	1
Enna	Troina	B	—	1
			—	3
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	2	11
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Alluvioni Cambio	B	1	—
Id.	Avolasca	B	—	2
Id.	Balzola	B	—	1
Id.	Bergamasco	B	—	2
Id.	Borgo San Marengo	B	—	1
Id.	Bosco Marengo	B	1	—
Id.	Camagna	B	1	1
Id.	Carpeneto	B	1	—
Id.	Casal Cermelli	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	—	8
Id.	Casasco	B	—	1
Id.	Cassine	B	—	3
Id.	Castellazzo	B	1	2
Id.	Castelnuovo Bormida	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Alessandria	Castelletto Merli	B	1	—
Id.	Cerrina	B	—	1
Id.	Cremolino	B	—	1
Id.	Cuccaro	B	—	1
Id.	Frugarolo	B	—	1
Id.	Fubine	B	—	3
Id.	Giarole	B	—	1
Id.	Lerma	B	—	1
Id.	Masio	B	1	2
Id.	Mirabello	B	2	—
Id.	Montalto Bormida	B	—	1
Id.	Montemarzino	B	—	2
Id.	Murisengo	B	—	1
Id.	Novi Ligure	B	—	2
Id.	Occimiano	B		3
Id.	Odalengo Piccolo	B	—	1
Id.	Ovada	B	3	—
Id.	Oviglio	B	1	6
Id.	Piovera	B	—	1
Id.	Pontecurone	B	—	1
Id.	Prasco	B	—	2
Id.	Quargnento	B	1	1
Id.	Ricaldone	B	—	1
Id.	Rivalta Bormida	B	—	1
Id.	Ticineto	B	—	3
Id.	Rocca Grimalda	B	1	—
Id.	Rocchetta Ligure	B	—	2
Id.	S. Salvatore Monfer.	B	—	2
Id.	Sezzadio	B	—	7
Id.	Tagliolo Belforte	B	—	1
Id.	Tortona	B	—	14
Id.	Trisobbio	B	1	1
Id.	Valenza	B	—	1
Id.	Vignale	B		2
Id.	Viguzzolo	B	—	1
Id.	Villalvernia	B	—	1
Aosta	Aosta	B	—	3
Id.	Azeglio	B	—	1
Id.	Castellamonte	B O	—	1
Id.	Orio Canavese	B	—	3
Id.	Strambino Romano	B	—	1
Id.	Valperga	B	2	4
Id.	Id.	B O	—	1
Asti	Asti	B	7	3
Id.	Albugnano	B	—	1
Id.	Agliano	B	—	4
Id.	Bubbio	B	—	1
Id.	Calosso	B	—	3
Id.	Canelli	B	—	1
Id.	Castagnole Lanze	B	—	2
Id.	Castell'Alfero	B	—	3
Id.	Castel Boglione	B	—	2
Id.	Cisterna	B	—	2
Id.	Cortiglione	B	—	1
Id.	Cocconato	B	—	2
Id.	Incisa Scapaccino	B	1	1
Id.	Monale	B	—	1
Id.	Montiglio	B	—	2
Id.	Montasia	B	—	1
Id.	Montechiaro	B	—	1
Id.	Nizza Monferrato	B	1	4
Id.	Piea	B	—	1
Id.	San Damiano	B	—	1
Id.	S. Marzano Moasca	B	—	1
Id.	Tonco	B	—	1
Id.	Valfenera	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Asti	Villafranca	B	—	1
Id.	Villanuova d'Asti	B	—	1
Belluno	Chies d'Alpago	B	—	1
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	—	1
Bergamo	Cerete	B	1	—
Cremona	Comignano sul Naviglio	B	1	—
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Bagnolo Piemonte	B	—	1
Id.	Barge	B	2	—
Id.	Beinette	B	1	—
Id.	Benevello	B	1	—
Id.	Bossolasco	B	1	—
Id.	Bra	B	1	6
Id.	Busca	B	—	2
Id.	Canale	B	—	1
Id.	Carrù	B	3	—
Id.	Cavallermaggiore	B	2	2
Id.	Centallo	B	13	2
Id.	Ceresole d'Alba	B	1	—
Id.	Cervere	B	1	1
Id.	Cherasco	B	1	3
Id.	Cortemilia	B	2	—
Id.	Cuneo	B	—	5
Id.	Dogliani	B	2	—
Id.	Dronero	B	—	1
Id.	Fossano	B	25	26
Id.	Genola	B	1	9
Id.	Govone	B	1	1
Id.	Guarene	B	1	—
Id.	Lagnasco	B	—	1
Id.	La Morra	B	1	—
Id.	Limone Piemonte	B	—	1
Id.	Magliano Alfieri	B	—	3
Id.	Mango	B	1	3
Id.	Marene	B	1	—
Id.	Monchiero Novello	B	—	1
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Montà d'Alba	B	—	1
Id.	Montelupo Albese	B	1	1
Id.	Monteu Boero	B	2	2
Id.	Monticello	B	1	3
Id.	Murazzano	B	1	—
Id.	Niella Tanaro	B	2	—
Id.	Peveragno	B	2	—
Id.	Pianfei	B	2	—
Id.	Piozzo	B	1	1
Id.	Priocca	B	—	1
Id.	Racconigi	B	1	—
Id.	Roccaciglie	B	—	1
Id.	Roddino	B	1	—
Id.	Saluzzo	B	—	1
Id.	Savigliano	B	—	3
Id.	Sant'Albano Stura	B	3	—
Id.	Santo Stefano Roero	B	2	—
Id.	Scarnafigi	B	—	1
Id.	Sinio	B	1	1
Id.	Sommariva del Bosco	B	—	2
Id.	Trezzo Tinella	B	—	1
Id.	Trinità	B	—	2
Id.	Villafalletto	B	—	2
Id.	Villanova Mondovì	B	—	3
Genova	Campomorone	B	—	1
Id.	Ceranesi	B	—	3
Id.	Cicagna	B	—	1
Id.	Genova	B	17	2
Id.	Savignone	B	1	—
Genova	Sori	B	1	—
Id.	Uscio	B	—	2
Imperia	Dolceacqua	B	1	—
Id.	Vallecrosia	B	—	1
Littoria	Aprilia	O	1	—
Massa	Massa	B	—	1
Milano	Cornaredo	B	—	1
Id.	Pregnana Milanese	B	—	1
Id.	Vedano al Lambro	B	—	1
Novara	Novara	B	1	—
Id.	Bogogno	B	—	3
Id.	Borgomanero	B	—	1
Id.	Casalino	B	3	1
Id.	Castelletto sopra Ticino	B	1	1
Id.	Galliate	B	—	1
Id.	Mezzomerico	B	—	2
Id.	Oleggio	B	—	4
Id.	Pallanza	B	—	1
Id.	Vogogna	B	—	1
Pavia	Arena Po	B	—	1
Id.	Branduzzo	B	—	1
Id.	Bressana	B	2	—
Id.	Castana	B	—	1
Id.	Casteggio	B	2	2
Id.	Cervesina	B	1	—
Id.	Cigognola	B	1	—
Id.	Confienza	B	—	1
Id.	Lungavilla	B	—	1
Id.	Mezzana Bigli	B	—	1
Id.	Mortara	B	—	1
Id.	Montù Beccaria	B	1	2
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Pietra dei Giorgi	B	—	1
Id.	Pizzale	B	1	1
Id.	Santa Giulietta	B	1	—
Id.	Sartinana	B	—	1
Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Zeme	B	—	1
Piacenza	Cadeo	B	—	3
Id.	Cortemaggiore	B	—	1
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Pontenure	B	—	5
Id.	San Pietro in Cerro	B	—	1
Roma	Roma	B	1	1
Savona	Quiliano	B	—	2
Id.	Savona	B	—	5
Id.	Spatorno	B	—	1
Sondrio	Faedo	B	—	1
Id.	Grosio	B	—	7
Id.	Grosotto	B	—	5
Id.	Sondalo	B	—	1
Id.	Sondrio	B	—	2
Id.	Teglio	B	—	2
Id.	Tirano	B	—	1
Id.	Villa Tirano	B	—	1
Torino	Avigliana	B	3	—
Id.	Bussoleno	B	—	2
Id.	Buttigliera Alta	B	—	1
Id.	Cambiano	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	—	3
Id.	Casalborgone	B	—	1
Id.	Cavour	B	11	7
Id.	Chianoc	B	—	1
Id.	Chieri	B	—	1
Id.	Chivasso	B	—	1
Id.	Coazze	B	—	3
Id.	Cumiana	B	—	2

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Torino	Gassino	B	—	4
Id.	Giaveno	B	—	1
Id.	Lauriano	B	—	2
Id.	Lemie	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	—	1
Id.	Piossasco	B	—	1
Id.	Piscina	B	—	2
Id.	Poirino	B	—	2
Id.	Pralormo	B	—	1
Id.	Rivalta Torinese	B	1	—
Id.	Riva presso Chieri	B	1	1
Id.	Rocca Canavese	B	—	2
Id.	Salbertrand	B	—	2
Id.	San Didero	B	—	1
Id.	San Sebastiano Po	B	—	1
Id.	San Secondo di Pinerolo	B	—	1
Id.	Sant'Antonino di Susa	B	—	1
Id.	Santena	B	—	1
Id.	Torino	B	—	4
Id.	Vayes	B	1	—
Id.	Verrua Savoia	B	—	1
Id.	Villafranca Sabauda	B	1	4
Id.	Villastellone	B	—	1
Id.	Vinovo	B	—	2
Id.	Viù	B	1	—
Varese	Azzate	B	—	3
Id.	Cantello	B	—	2
Id.	Cislago	B	—	2
Id.	Daverio	B	—	8
Id.	Varese	B	—	4
Vercelli	Goggiola	B	—	1
Id.	Gaglianico	B	—	1
Id.	Guardabosone	B	—	1
Id.	Lignana	B	1	1
Id.	Livorno Ferraris	B	—	1
Id.	Motta dei Conti	B	—	2
Id.	Pralungo	B	—	1
Id.	Trino	B	1	2
Id.	Santhià	B	—	3
			184	434

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ancona	Serra S. Quirico	S	—	1
Id.	Staffolo	S	—	1
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	S	1	—
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Chieti	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	1	—
Id.	Palena	S	2	—
Id.	Torrebruna	S	—	1
Forlì	Forlì	S	—	2
Gorizia	Santa Croce di Aidussina	S	1	—
Id.	Dolegna del Collio	S	—	2
Id.	Gargaro	S	1	—
Id.	Gorizia	S	4	1
Id.	Montespino	S	—	1
Id.	Ranziano	S	1	—
Id.	San Daniele del Carso	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	2	—
Id.	Cervia	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Vetto	S	5	1
Teramo	Teramo	S	1	—

Segue: *Malrossino dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Treviso	Loria	S	1	—
Id.	Ponte di Piave	S	1	—
Trieste	Divaccia	S	1	—
Id.	Corgnale	S	1	—
Udine	Fagagna	S	1	—
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	1
			29	12

Peste e setticimia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	S	16	—
Id.	Castiglion Fibocchi	S	1	—
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	S	2	—
Bergamo	Villa d'Ogna	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	—	1
Campobasso	Larino	S	—	1
Id.	Morrone del Sannio	S	—	1
Id.	Vastogirardi	S	—	1
Messina	Novara di Sicilia	S	3	—
Nuoro	Nurri	S	—	3
Parma	Langhirano	S	1	—
Pesaro Urbino	Fano	S	1	—
Id.	Pesaro	S	4	—
Potenza	Corleto Perticara	S	1	—
Id.	Latronico	S	—	1
Id.	Senise	S	1	—
Roma	Rocca Priora	S	2	—
Id.	Roma	S	1	—
Siena	Torrita	S	1	1
Teramo	Teramo	S	1	1
Trento	Cortaccia	S	—	2
Id.	Magrè	S	—	1
Id.	Salorno	S	—	1
Id.	Cles	S	—	1
Id.	Coredo	S	—	1
Id.	Livo	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	1
Id.	Tuenno	S	—	2
Treviso	Loria	S	1	—
Id.	Riese	S	—	1
Vicenza	Grisignano di Zocco	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
			37	23

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Agrigento	Agrigento	E	2	—
Id.	Raffadali	E	1	—
Id.	Sciacca	E	—	1
Ancona	Ancona	E	—	1
Bari	Barletta	E	1	—
Benevento	Amorosi	E	—	1
Caltanissetta	Vallelunga Pratameno	E	1	—
Catania	Mascali	E	1	—
Id.	Mascalucia	E	1	—
Id.	Paternò	E	1	—
Chieti	Pretoro	E	6	13
Id.	Rapino	E	1	4
Id.	Guardiagrele	E	3	1
Imperia	Imperia	E	1	—
Id.	San Remo	E	1	—
Littoria	Minturno	E	1	1
Id.	Gaeta	E	—	1
Id.	Spigno Saturnia	E	—	1
Messina	Furci Siculo	E	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Farcino criptococcico.*			
Messina	San Fratello	E	2	—
Napoli	Albanova	E	4	1
Id.	Arzano	E	2	2
Id.	Aversa	E	3	—
Id.	Caserta	E	1	—
Id.	Casoria	E	4	—
Id.	Castellammare di Stabia	E	1	—
Id.	Fertilia	E	1	1
Id.	Frignano	E	1	—
Id.	Giuliano in Campania	E	—	3
Id.	Gragnano	E	2	—
Id.	Marano	E	—	2
Id.	Marcianise	E	—	11
Id.	Napoli	E	27	2
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	—	4
Id.	Torre Annunziata	E	5	1
Id.	Trentola	E	5	1
Id.	Villa Literno	E	—	1
Id.	Bacoli	E	—	1
Id.	Gragnano	E	—	1
Id.	Mondragone	E	—	2
Id.	Napoli	E	—	7
Id.	Portici	E	—	1
Id.	Pozzuoli	E	—	2
Id.	Saviano	E	—	1
Id.	Torre del Greco	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	2	—
Salerno	Amalfi	E	—	1
Id.	Angri	E	1	1
Id.	Eboli	E	2	—
Id.	Fisciano	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	1	1
Id.	Rocca Piemonte	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Tramonti	E	—	1
Trapani	Alcamo	E	6	—
Id.	Calatafimi	E	3	1
Id.	Castellammare del Golfo	E	3	—
Id.	Marsala	E	1	—
Id.	Mazara del Vallo	E	1	—
			105	70
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	C	—	3
Foggia	Cerignola	C	—	1
			—	4
	Rogna.			
Belluno	Agordo	B	—	2
Campobasso	Vinchiaturo	E	1	—
Firenze	Montespertoli	O	1	—
Foggia	Lucera	O	—	1
Imperia	San Remo	E	1	—
Roma	Marino	O	—	1
Id.	Roma	O	1	—
			4	4
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Agrigento	Licata	O	1	—
Id.	Agrigento	O	1	—
Caltanissetta	Mazzarino	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.*			
Enna	Centuripe	O	1	—
Id.	Piazza Armerina	O	2	2
Id.	Pietraperzia	O	—	1
Salerno	Centola	O	—	1
Trapani	Campobello di Mazara	O	1	—
			7	4
	Aborto epizootico.			
Ancona	Fabriano	B	—	4
Id.	Filottrano	B	—	3
Arezzo	Arezzo	B	—	2
Bergamo	Bergamo	B	—	1
Bologna	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Crespellano	B	1	—
Id.	Ozzano Emilia	B	3	—
Id.	Persiceto	B	3	—
Id.	Baricella	B	—	1
Id.	San Lazzaro di Savena	B	—	1
Bolzano	Appiano	B	1	—
Imperia	Cosio d'Arroscia	B	2	—
Littoria	Cisterna	B	1	—
Modena	Carpi	B	—	6
Id.	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Novi Modenese	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Id.	Ravarino	B	—	1
Id.	Zocca	B	—	1
Novara	Novara	B	10	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Garbagna di Novara	B	1	—
Id.	Granozzo	B	—	1
Id.	Momo	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Trecate	B	2	—
Parma	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	Sala Baganza	B	1	—
Id.	San Secondo Parmense	B	—	2
Id.	Sorbolo	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	1	1
Reggio nell'Emilia	Castellarano	B	2	2
Id.	Ciano d'Enza	B	—	2
Id.	Scandiano	B	—	1
Id.	Vetto	B	—	1
Id.	Capegine	B	—	1
Id.	San Polo d'Enza	B	—	2
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Roma	Roma	B	11	—
Salerno	Eboli	B	2	—
Treviso	Gorgo al Monticano	B	—	1
Id.	Oderzo	B	—	2
Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
Id.	Volpago del Montello	B	—	2
Udine	Colloredo Montalbano	B	—	1
Id.	Pordenone	B	1	—
Id.	Pravisdomini	B	1	—
Id.	Sacile	B	1	—
Id.	Sesto Reghena	B	2	—
Venezia	Annone Veneto	B	4	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Cavarzere	B	2	—
Id.	Chioggia	B	—	1
Id.	Cona	B	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico.			
Venezia	Grisolera	B	3	—
Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Torre di Most	B	3	—
Vicenza	Montebello Vicentino	B	—	1
			72	48
	Tubercolosi bovina.			
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	2
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	2	—
Lucca	Capannori	B	—	1
Modena	Formigine	B	—	1
Id.	San Felice	B	—	1
Id.	Sassuolo	B	—	1
			6	6
	Diarrea dei vitelli.			
Salerno	Oliveto Citra	B	—	1
Teramo	Teramo	B	3	—
			3	1
	Difterite aviaria.			
Massa Carrara	Massa	P	—	2
Id.	Carrara	P	—	1
Roma	Civitavecchia	P	—	2
			—	5
	Colera dei polli.			
Agrigento	Cattolica Eraclea	P	3	—
Firenze	Barberino di Mugello	P	2	—
Parma	San Secondo Parmense	P	—	1
Treviso	Vazzola	P	—	1
Venezia	Cavarzere	P	1	—
Id.	Chioggia	P	1	—
Vicenza	Barbarano Vicentino	P	—	1
			7	3
	Influenza del cavallo.			
Pistoia	Lamporecchio	E	—	1
			—	1
	Barbone bufalino.			
Salerno	Eboli	Buf	2	3
			2	3

RIEPILOGO

dal 16 al 31 dicembre 1937-XVI, n. 24.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	13	22	22
2	Carbonchio sintomatico	4	3	3
3	Afta epizootica	21	253	618
4	Malrossino dei suini	12	27	41
5	Peste e setticimia dei suini	16	32	60
6	Morva	—	—	—
7	Farcino criptococcico	2	2	4
8	Rabbia	2	2	4
9	Rogna	7	7	8
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	8	11
11	Aborto epizootico	18	61	120
12	Tubercolosi bovina	4	10	12
13	Diarrea dei vitelli	2	2	3
14	Difterite aviaria	2	3	5
15	Colera dei polli	6	7	10
16	Influenza del cavallo	1	1	1
17	Barbone bufalino	1	1	5
18	Vaiuolo ovino	—	—	—

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina. P. pollame; Can. canina; Fl. felina. — a) i dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per traslazione di certificato del Cons. 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 54.

E' stata chiesta la traslazione al nome degli aventi diritto del certificato del cons. 3,50 % (1906), n. 161058 dell'annua rendita di L. 490 intestato a Chiarenza Sacerdote Calogero fu Salvatore, dom. in Palermo.

Essendo tale certificato mancante di parte del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico si procederà alla chiesta operazione, rimanendo di nessun valore la parte mancante di detto certificato.

Roma, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(656)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Media dei cambi e dei titoli

del 18 febbraio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,65
Francia (Franco)	62,50
Svizzera (Franco)	442,75
Argentina (Peso carta)	5,02
Belgio (Belga)	3,2345
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,92
Danimarca (Corona)	4,27
Norvegia (Corona)	4,806
Olanda (Fiorino)	10,665
Polonia (Zloty)	358,75
Portogallo (Scudo)	0,8695
Svezia (Corona)	4,928
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,05
Id. 3,50% (1902)	70,45
Id. 3 % Lordo	52,25
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,05
Id. Id. 5 % (1936)	93,30
Rendita 5% (1935)	93,125
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,90
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,225
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,925
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,65
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,825
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 per cento n. 475.405 di L. 343, intestato a Badalia Maria fu Angelo, moglie di Cattaneo Angelo fu Enrico, domiciliata in Orio Litta (Pavia), e vincolato per dote costituitasi dalla titolare.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4357)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di coadiutore di reparto chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 78 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1936 di coadiutore del reparto chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Brindisi, Caltanissetta, Reggio Emilia e Trapani;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei suindicati concorsi è così costituita:

Presidente: Tedeschi dott. Francesco, vice prefetto;

Membri: Bertarelli prof. Ernesto, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Pavia; Porlezza prof. Carmelo, professore ordinario di chimica generale ed inorganica nella Regia università di Pisa; Lazzarini prof. Guido, coadiutore chimico di 1ª classe nell'Istituto di sanità pubblica; Maione prof. Vincenzo, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Napoli;

Segretario: Sganga dott. Santi, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(674)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di assistente di reparto chimico di laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 67, 71 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1936 di assistente del reparto chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Alessandria, Aquila, Arezzo, Avellino, Bari, Benevento, Brescia, Caltanissetta, Chieti, Enna, Foggia, Forlì, Imperia, Novara, Pescara, Pisa, Potenza, Ragusa, Roma (Governatorato), Siracusa e Trapani;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei suindicati concorsi è così costituita:

Presidente: Benincasa dott. Ignazio, vice prefetto;
Membri: Agostini prof. Paolo, docente universitario di chimica generale della Regia università di Roma; Cusmano prof. Guido, ordinario di chimica farmaceutica e tossicologica della Regia università di Genova; Di Stefano dott. Francesco, coadiutore chimico di prima classe nell'Istituto di sanità pubblica; Bonamartini prof. Giuseppe, direttore del reparto chimico del Laboratorio d'igiene e profilassi di Firenze;
Segretario: Bechere Mulas dott. Ernesto, consigliere di prima classe nell'Amministrazione dell'interno.
La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(675)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di direttore di reparto chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 78 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1936 di direttore del reparto chimico dei laboratori d'igiene e profilassi di Bergamo e Pola;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei suindicati concorsi è così costituita:

Presidente: S. E. Petragnani prof. Gianni, prefetto del Regno, direttore generale della Sanità pubblica;
Membri: S. E. De Blasi prof. Dante, direttore dell'Istituto di igiene della Regia università di Roma; Marotta prof. Domenico, docente universitario in chimica generale; Cingolani prof. Masaniello, ispettore generale chimico presso l'Istituto di sanità pubblica; Medri dott. Luigi, direttore del reparto chimico del Laboratorio d'igiene e profilassi di Bologna.
Segretario: Morrica dott. Manlio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.
La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(673)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Disposizioni concernenti le prove orali del concorso a 200 posti di sottotenente in S.P.E. nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visti i decreti Ministeriali 13 dicembre 1936, 10 marzo 1937 e 16 marzo 1937, relativi al concorso per la nomina a 200 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

Decreta:

La durata delle prove orali per il concorso suddetto, indicata nello specchio allegato al decreto Ministeriale 13 dicembre 1936, deve intendersi come durata massima delle prove stesse.
Verranno chiamati alla discussione del tema scritto i soli candidati che abbiano riportato l'idoneità in detta prova.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

(676)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi per titoli a due posti di operatore nel R. Opificio delle pietre dure in Firenze e ad un posto di operatore nella Regia Calcografia di Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Decreta:

Art 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli:
a) a due posti di operatore nel Regio Opificio delle pietre dure in Firenze;
b) a un posto di operatore nella Regia Calcografia di Roma.
Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

I vincitori dei concorsi saranno assunti in qualità di operatori in prova e conseguiranno la nomina a stabili se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.
I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a stabili, con riserva di anzianità.
Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 300, diminuito del 12 % a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni

Coloro che provengano da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi predetti i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. III), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente. Il candidato dovrà specificare nella domanda a quale dei due concorsi intende partecipare;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anno e non oltrepassato quella di 40.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Il limite di anni 40 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

3° certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di godimento dei diritti politici;

5° certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

6° certificato generale negativo del Casellario giudiziale;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A. O., produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di Combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

9° titoli tecnici e scolastici;

10° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVI, rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi svoltisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, di cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci Italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato degli affari esteri, mentre i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini Sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

11° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11, dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima che la Commissione giudicatrice inizi i propri lavori.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione III) dopo il termine fissato dal precedente art. 3 del presente decreto, da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivi decreti.

Art. 6.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati vincitori dei concorsi debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(545)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per titoli e per esame a un posto di capo tecnico (gruppo C, grado 11°), nella Regia Calcografia di Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554,
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV, del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli e per esame a un posto di capo tecnico (gruppo C, grado 11°), nella Regia Calcografia in Roma.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di capo tecnico in prova e conseguirà la nomina a stabile se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 19 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguirà subito la nomina a stabile, con riserva di anzianità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 425, diminuito del 12 per cento a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Coloro che provengano da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione III), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulta che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 40.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Il limite di 40 anni è infine elevato;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A. O., produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di leva di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hnno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8° titoli tecnici e scolastici;

9° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per

l'anno XVI rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi svoltisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, di cui è iscritto il candidato, ovvero dal segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare il certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato il concorrente sarà escluso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. III) dopo il termine fissato dal precedente art. 3 e che non siano corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

L'esame consterà delle seguenti prove:

Prova orale.

Le varie specie d'incisione - Bulino, puntasecca, acquaforte, acquatinta, vernice molle, maniera nera - Come si riconoscono - Esigenze particolari di ciascuna di esse per la stampa.

La carta - Requisiti richiesti per la carta da calcografia - Carte a tutta o a mezza colla - Carte speciali: Giappone, Cina - Loro caratteristiche, possibilità e rendimento - Criteri di scelta e norme d'impiego - Bagnatura e preparazione per la stampa.

L'inchiostro, materie prime, macinazione, conservazione - Come regolarne la consistenza e il tono in rapporto alle esigenze di ciascun rame - Inchiostri colorati e loro impiego.

Le flanelle e i feltri - Funzione - Requisiti - Criteri d'impiego - Lavatura - Conservazione.

I veli - Varie specie - Effetti propri a ciascuna - Diversi modi di velare e risultati che se ne ottengono.

Il torchio Sue parti, suo funzionamento - Lubrificazione - Mantenimento - Come si regola e come si verifica la pressione.

La stampa calcografica - Pulizia e preparazione del rame - Rimozione dell'ossido superficiale - Vuotatura dei segni - Acciaiatura, in che consiste, come si pratica. Precauzione da prendere per l'integrità dell'incisione - Riscaldamento: sua necessità, suoi effetti, suoi limiti - Tamponi, modo di farli - Impiego del tampone, della mano e dei veli - Come si può rinforzare o alleggerire una incisione nella stampa - Pulizia dei bordi - Centratura e taccheggio del rame - Passaggio sotto i cilindri - Insuccessi più frequenti e loro cause - Asciugatura e stiratura delle prove - Ritocchi legittimi - Preservazione dei rami - Smacchiatura delle stampe - Sommarie nozioni di cultura con speciale attinenza alla storia dell'incisione.

Prove pratiche:

Il candidato dovrà procedere alla stampa di un rame, illustrandone e commentandone le varie fasi e ricavando di sua iniziativa dal rame stesso, l'effetto a suo giudizio più conforme all'indole dell'opera d'arte.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

La graduatoria del vincitore del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

L'accettazione o la rinuncia della nomina da parte del candidato vincitore del concorso deve risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(546)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 120 posti di alunno d'ordine nel ruolo del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, col quale vengono approvate modificazioni al regolamento predetto;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto l'art. 7 del R. decreto 1° aprile 1935, n. 343;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 26 detto mese ed anno al registro 10 Finanze, foglio n. 313, con il quale fu indetto un concorso per esami a 120 posti

di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenza di finanza, di cui ventidue posti riservati per dattilografi e due per stenografi;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con i decreti Ministeriali 30 novembre 1936, 28 dicembre 1936 e 15 gennaio 1937-XV;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Considerato che le concorrenti Liverziani Maria e Scaglione Lidia, che hanno superato ambedue le prove pratiche di dattilografia e di stenografia ed hanno a preferenza diritto di opzione per il posto ottenuto in graduatoria, hanno dichiarato di optare per i posti di stenografo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per 120 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV:

Numero	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti	Coefficiente prova pratica di	
					dattilografia	stenografia
1	Postiglione Elena	7.90	9.10	17	8.08	—
2	Cadolino Anna	8.525	8.15	16.675	0.085	—
3	Liverziani Maria	7.65	9	16.65	0.095	0.085
4	Barisani Vittorio	7.65	8.99	16.64	—	—
5	Colantuoni Vincenzo	8.15	8.48	16.63	—	—
6	Santopadre Italia	8.025	8 50	16.525	0.095	—
7	Scaglione Lidia	7.775	8.70	16.475	0.09	0.06
8	Santopadre Marcella	8.15	8.20	16.35	0.075	—
9	Corica Ettore	7.975	8.20	16.175	—	—
10	Tambone Andrea	7.65	8.51	16.16	—	—
11	Rongolisi Emilia	7.90	8, 15	16.05	0.10	—
12	Cornado Giovanni	7.525	8.50	16.025	—	—
13	Fabbri Eugenio	7.68	8.25	15.93	—	—
14	Bonfadini Serafino	7.90	8.02	15.92	—	—
15	Manoni Maria	7.525	8.30	15.825	0.08	—
16	Di Falco Bianca	7.775	8.02	15.795	0.07	—
17	Danielli Marina	7.15	8.60	15.75	0.10	—
18	Erbacci Fulvia	7.15	8.50	15.65	0.075	—
19	Frascadore Vittorio	7.15	8.49	15.64	—	—
20	Pisanti Costantino	7.15	8.48	15.63	—	—
21	Caivano Umberto	8.275	7.32	15.595	—	—
22	Birga Alberto	7.65	7.94	15.59	—	—
23	Ronca Alberto (1)	8.025	7.56	15.585	—	—
24	Picci Concetta	7.35	8.15	15.50	0.08	—
25	Ruffo Raffaella	7.775	7.66	15.435	0.075	—
26	Sciabbarrasi Rosanna	7.40	8	15.40	0.10	—
27	Marsala Ersilia	7.20	8.15	15.35	0.09	—
28	Nuccetelli Giuseppina	7.65	7.65	15.30	0.09	—
29	Del Fabbro Faustino	7.55	7.72	15.27	—	—
30	Girardi Vittorio	7 35	7.91	15.26	—	—
31	Marconi Remo	7.65	7.60	15.25	—	—
32	Natoli Angelo	7.90	7.34	15.24	—	—
33	Polara Giovannino	7.40	7.83	15.23	—	—
34	Tocchi Flora	7.425	7.70	15.125	0.095	0.065
35	Stroffolino Lelio	7.175	7.94	15.115	—	—
36	Catacchio Ubaldo	7.975	7.13	15.105	—	—
37	Fucci Luigi	7.275	7.82	15.095	—	—
38	Vitali Giovanni	7.65	7.44	15.09	—	—
39	Olimpi Pio	7.475	7.61	15.085	—	—
40	Roccaforte Salvatore	7.025	8.05	15.075	—	—
41	Gatta Lidia	7	7.98	14.98	0.08	—
42	Morisani Giuseppe	7 65	7.82	14.97	—	—
43	Memmo Salvatore	7.15	7.81	14 96	—	—
44	Frasca Carlo	7.15	7.80	14.95	—	—
45	Fiore Maria (2)	7.40	7.46	14.86	0.08	—
46	Tricase Angelo	7.775	7.08	14.855	—	—
47	Focone Nicola	7.35	7.50	14.85	—	—
48	Ferraresi Luigi	7.525	7.32	14.845	—	—
49	Cerundolo Attilio	7.20	7.64	14.84	—	—
50	De Crescenzio Nicola	7.20	7.63	14.83	—	—
51	Genua Vincenzo	7.275	7.55	14.825	—	—
52	De Nicola Maria Matilde	7.65	7.09	14.74	0.08	—
53	Caresio Adriana	7.65	7.08	14.73	0.06	—
54	Cantanna Giuseppe	7.15	7.57	14.72	—	—
55	Adragna Pasquale	8.075	6.64	14.715	—	—
56	Trampetti Carlo	7.15	7.56	14.71	—	—
57	Loffredo Emilio	7.525	7.18	14.705	—	—
58	Gottardi Livia	7.10	7.51	14.61	0.085	—
59	Sessa Antonio	7.425	2.18	14.605	—	—
60	Tusa Salvatore	7.575	7.02	14.595	—	—
61	Battaglia Alberto	7.25	7.34	14.59	—	—
62	Moretti Filippo	7.775	6.81	14.585	—	—
63	Fontana Carlo	7.10	7.48	14.58	—	—
64	Tortorici Simone	8.075	6.50	14.575	—	—
65	Michelagnoli Giovanni	7.15	7.42	14.57	—	—
66	Belli Iolanda	7.525	6.94	14.465	0.10	—
67	Battagliero Celestina	7.525	6.93	14.455	0.08	—
68	Gramarossa Michele	7.525	6.92	14.445	—	—
69	Sorrentino Guido	7.40	6.97	14.37	0.07	—
70	Carraro Antonio	7.40	6.96	14.36	—	—
71	Angrisani Camillo	8.125	6.23	14.355	—	—
72	Bellini Dino	7	7.35	14.35	—	—
73	Traversi Mario	7.175	7.17	14.345	—	—
74	Di Russo Carla	7.10	7.16	14.26	0.075	—
75	Cadei Severo	7.275	6.97	14.245	0.08	—
76	Agnello Martino	7.25	6.99	14.24	—	—
77	Colloca Fausto	7.275	6.96	14.235	—	—
78	Riparbelli Renato	7.275	6.95	14.225	—	—
79	Piccini Adalberto	7.225	6.99	14.215	—	—
80	Sansoni Adriano	7.15	6.96	14.11	0.095	—
81	Cavalieri Ferdinando	7.15	6.95	14.10	—	—
82	Vitale Salvatore	7.125	6.97	14.095	—	—
83	Mazzarella Salvatore	7.15	6.94	14.09	—	—
84	Richichi Giuseppe	7.05	7.03	14.08	—	—
85	Ferrari Olga	7.025	6.98	14.005	0.07	—
86	Gioia Nicola	7	7	14	—	—
87	Moretti Mario	7.225	6.77	13.995	—	—
88	De Martino Umberto	7.40	6.53	13.93	0.06	—
89	Parrella Pasquale	7.40	6.52	13.92	—	—
90	Barattini Glauco	7.35	6.56	13.91	—	—
91	Chiarito Nicola (1)	7.65	6.25	13.90	—	—
92	Cotticelli Vincenzo	7.525	6.37	13.895	—	—
93	Petrocchi Bartolomeo	7.45	6.44	13.89	—	—
94	Gratteri Amilcare	7 275	6.60	13.875	—	—
95	Pandolfi Luigi	7.30	6.55	13.85	—	—
96	Persico Luigi	7.40	6.36	13.76	0.085	—
97	Magliocchetti Vittorio	7.15	6.60	13.75	0.06	—
98	D'Otolo Mario	7.40	6.34	13.74	—	—
99	De Rinaldo Vincenzo	7.275	6.46	13.735	—	—
100	Soricelli Luigi	7.025	6.70	13.725	—	—
101	Giordano Gaetano	7.425	6.29	13.715	—	—
102	De Pietra Aldo	7.275	6.43	13.705	—	—
103	Colmo Vittorio	7	6.70	13.70	—	—
104	Raffa Antonio	7.65	6.04	13.69	—	—
105	Lamieri Cesarina	7.625	6.06	13.685	0.08	—
106	Randazzo Gaetano	7.115	6.56	13.675	—	—
107	Giordano Guido	7.60	6.07	13.67	—	—
108	Bianchi Antonietta (2)	7.275	6.39	13.665	0.075	—
109	Buccini Paolino	7.425	6.23	13.655	—	—
110	Ferraro Alfonso	7.525	6.12	13.645	—	—
111	D'Antonio Vincenzo	7.525	6.11	13.635	—	—
112	Garofoli Mauro	7.525	6.10	13.625	—	—
113	Piovano Mario	7.525	6	13.525	—	0.09
114	Muccino Francesco Mario	7.15	6.36	13.51	—	—
115	Burchietti Maria (2)	7	6.45	13.45	0.07	—
116	Cademartori Luigi Ettore	7.40	6.03	13.43	0.07	—
117	Urbani Romolo	7.40	6	13.40	—	—
118	Gozzi Renzo	7.025	6.37	13.395	—	—
119	Coppola Salvatore	7	6.39	13.39	—	—
120	Fusco Umberto	7.175	6.21	13.385	—	—
121	Drago Giov. Batt.	7.30	6.08	13.38	—	—
122	Consolo Antonino	7.15	6.20	13.35	—	—
123	Consoli Giovanni	7.05	6.20	13.25	—	—
124	Coletta Ettore	7.025	6.10	13.125	—	—
125	Frisoli Gerardo	7.025	6.05	13.075	—	—
126	Cassanelli Giacomo	7	6	13	—	—

(1) Non ha superato la prova di dattilografia. — (2) Non ha superato la prova di stenografia.

(1) Non ha superato la prova di dattilografia. — (2) Non ha superato la prova di stenografia.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato	con punti
1.	Postiglione Elena, dattilografa	17.08
2.	Cadolino Anna, dattilografa	16.76
3.	Liverziani Maria, stenografa	16.735
4.	Barisani Vittorio	16.64
5.	Colantuoni Vincenzo	16.63
6.	Santopadre Italia, dattilografa	16.62
7.	Scaglione Lidia, stenografa	16.535
8.	Santopadre Marcella, dattilografa	16.425
9.	Corica Ettore	16.175
10.	Tambone Andrea	16.16
11.	Rongolisi Emilia, dattilografa	16.15
12.	Cornado Giovanni	16.025
13.	Fabbri Eugenio	15.93
14.	Bonfadini Serafino	15.92
15.	Manoni Maria, dattilografa	15.905
16.	Di Falco Bianca, dattilografa	15.865
17.	Danielli Marina, dattilografa	15.85
18.	Erbacci Fulvia, dattilografa	15.725
19.	Frascadore Vittorio	15.64
20.	Pisanti Costantino	15.63
21.	Caivano Umberto	15.595
22.	Birga Alberto	15.59
23.	Ronca Alberto	15.585
24.	Picci Concetta, dattilografa	15.58
25.	Ruffo Raffaella, dattilografa	15.51
26.	Sciabbarrasi Rosanna, dattilografa	15.50
27.	Marsala Ersilia, dattilografa	15.44
28.	Nuccetelli Giuseppina, dattilografa	15.39
29.	Del Fabbro Faustino	15.27
30.	Girardi Vittorio	15.26
31.	Marconi Remo	15.25
32.	Natoli Angelo	15.24
33.	Polara Giovannino	15.23
34.	Tocchi Flora, dattilografa	15.22
35.	Stroffolino Lelio	15.115
36.	Catacchio Ubaldo	15.105
37.	Fucci Luigi	15.095
38.	Vitali Giovanni	15.09
39.	Olimpi Pio	15.085
40.	Roccaforte Salvatore	15.075
41.	Gatta Lidia, dattilografa	15.06
42.	Morisani Giuseppe	14.97
43.	Memmo Salvatore	14.96
44.	Frasca Carlo	14.95
45.	Fiore Maria, dattilografa	14.94
46.	Tricase Angelo	14.855
47.	Focone Nicola	14.85
48.	Ferraresi Luigi	14.845
49.	Cerundolo Attilio	14.84
50.	De Crescenzio Nicola	14.83
51.	Genua Vincenzo	14.825
52.	De Nicola Maria Matilde, dattilografa	14.82
53.	Caresio Adriana, dattilografa	14.79
54.	Cantanna Giuseppe	14.72
55.	Adragna Pasquale	14.715
56.	Trampetti Carlo	14.71
57.	Loffredo Emilio	14.705
58.	Gottardi Livia, dattilografa	14.695
59.	Sessa Antonio	14.605
60.	Tusa Salvatore	14.595
61.	Battaglia Alberto	14.59
62.	Moretti Filippo	14.585
63.	Fontana Carlo	14.58
64.	Tortorici Simone	14.575
65.	Michelagnoli Giovanni	14.57
66.	Belli Iolanda, dattilografa	14.565
67.	Battagliero Celestina, dattilografa	14.535
68.	Cramarossa Michele	14.445
69.	Sorrentino Guido	14.44
70.	Carraro Antonio	14.36
71.	Angrisani Camillo	14.355
72.	Bellini Dino	14.35
73.	Traversi Mario	14.345
74.	Cadei Severo	14.325
75.	Agnello Martino	14.24
76.	Colloca Fausto	14.235
77.	Riparbelli Renato	14.225
78.	Piccini Adalberto	14.215
79.	Sansoni Adriano	14.205
80.	Cavalieri Ferdinando	14.10
81.	Vitale Salvatore	14.095
82.	Mazzarella Salvatore	14.09
83.	Richichi Giuseppe	14.08
84.	Gioia Nicola	14 —
85.	Moretti Mario	13.995
86.	De Martino Umberto	13.99
87.	Parrella Pasquale	13.92
88.	Barattini Glauco	13.91
89.	Chiarito Nicola	13.90
90.	Cotticelli Vincenzo	13.895
91.	Petrocchi Bartolomeo	13.89
92.	Gratteri Amilcare	13.875
93.	Pandolfi Luigi	13.85
94.	Persico Luigi	13.845
95.	Magliocchetti Vittorio	13.81
96.	D'Otolo Mario	13.74
97.	De Rinaldo Vincenzo	13.735
98.	Soricelli Luigi	13.725
99.	Giordano Gaetano	13.715
100.	De Pietra Aldo	13.705
101.	Colmo Vittorio	13.70
102.	Raffa Antonio	13.69
103.	Randazzo Gaetano	13.675
104.	Giordano Guido	13.67
105.	Buccini Paolino	13.655
106.	Ferraro Alfonso	13.645
107.	D'Antonio Vincenzo	13.635
108.	Garofoli Mauro	13.625
109.	Piovano Mario	13.615
110.	Muccino Francesco Mario	13.51
111.	Cademartori Luigi Ettore	13.50
112.	Urbani Romolo	13.40
113.	Gozzi Renzo	13.395
114.	Coppola Salvatore	13.39
115.	Fusco Umberto	13.385
116.	Drago Giovanni Battista	13.38
117.	Consolo Antonino	13.35
118.	Consoli Giovanni	13.25
119.	Coletta Ettore	13.125
120.	Frisoli Gerardo	13.075

E' fatto salvo il diritto alla candidata Tocchi Flora e successivamente al candidato Piovano Mario di optare per i posti di stenografo in caso di rinuncia dei vincitori stenografi.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Russo Carla con punti 14.335 limitatamente ai posti di dattilografo.
2. Ferrari Olga con punti 14.075 limitatamente ai posti di dattilografo.
3. Lamieri Cesarina con punti 13.765 limitatamente ai posti di dattilografo.
4. Bianchini Antonietta con punti 13.74 limitatamente ai posti di dattilofrafo.
5. Burchietti Maria con punti 13.52 limitatamente ai posti di dattilografo.
6. Cassanelli Giacomo con punti 13.

E' fatto salvo tuttavia il diritto ai candidati vincitori, che pur avendo superato la prova pratica di dattilografia non sono stati compresi fra i dattilografi per la limitazione dei relativi posti messi a concorso, di optare per i posti di dattilografo, in caso di rinuncia dei vincitori dattilografi, a preferenza delle candidate dichiarate idonee nel presente articolo, qualora le precedano nella graduatoria di merito di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(672)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.